

Avv. Giuseppe Buonanno
Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma
Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313
Peo: buonannostudiolegale@gmail.com
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

*** ** *

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
- SEDE DI ROMA –**

**RICORSO
CON ISTANZA CAUTELARE
EX. ART. 55 C.P.A.**

Nell'interesse di:

- 1) **ABBONDANDOLO MICHELE**, C.F. BBNMHL79H25F839L;
- 2) **ALESSANDRINI FABRIZIO**, C.F. LSSFRZ74H01A271S;
- 3) **ALO' EDOARDO OSCAR**, C.F. LAODDS86C24C588W;
- 4) **ANZA' CARMELITA**, C.F. NZACML75B60C351Q;
- 5) **ASTULFONI ELISABETTA**, C.F. STLLBT77H68A794K;
- 6) **ATTERITANO ANTONGIULIO**, C.F. TTRNNG86H15H919E;
- 7) **BASCIO NELLY**, C.F. BSCNLY83B57F061Q;
- 8) **BUA ALESSANDRA ORIANA**, C.F. BUALSN84P44B774A;
- 9) **CABRAS CLAUDIA**, C.F. CBRCLD82H45G015V;
- 10) **CAFISSI MARIA ELISA**, C.F. CFSMLS82P66G491V;
- 11) **CAPPELLUTI ONOFRIO**, C.F. CPPNFR96M23F284R;
- 12) **CARROTTA IMMACOLATA**, C.F. CRRMCL81M71F839V;
- 13) **CASCONE CIRO**, C.F. CSCCRI70P20F912X;
- 14) **CASERINI MARCO**, C.F. CSRMRC60P24B910C;
- 15) **CATRICALA' LAURA**, C.F. CTRLRA88E71C616X;
- 16) **CAZZATO COSIMO**, C.F. CZZCSM76A22L419W;
- 17) **CERAVOLO MARIA CELESTINA**, C.F. CRVMCL76R51F537E;
- 18) **CONTU MARTINO**, C.F. CNTMTN65E07B354J;
- 19) **CORRADO MAURO**, C.F. CRRMRA72E01Z315U;
- 20) **CRIVELLA LEANDRO**, C.F. CRVLDR63P14D086V;
- 21) **D'ANIELLO GIOVANNI**, C.F. DNLGNN93A21E791Q;
- 22) **D'APONTE MARCELLINO**, C.F. DPNMCL74S16E224J;
- 23) **DE GENNARO FRANCESCA**, C.F. DGNFNC73T63A783J;

- 24) **DELLINO DARIO**, C.F. DLLDRA74P19A662B;
- 25) **DI BLASI SALVATORE**, C.F. DBLSVT83B15A176N;
- 26) **DI GERONIMO ROSARIA**, C.F. DGRRSR77C65D761L;
- 27) **DI PASQUALE TINDARO**, C.F. DPSTDR92T23A638E;
- 28) **DRAGO CARMELA**, C.F. DRGCML73P57F943W;
- 29) **ERRICO GIUSEPPA**, C.F. RRCGPP62M53I396K;
- 30) **ESPOSITO ALESSANDRO**, C.F. SPSLSN73P05G230W;
- 31) **ESPOSITO FRANCESCA**, C.F. SPSFNC79E55F839L;
- 32) **FICO ROBERTO**, C.F. FCIRRT77C08F157X;
- 33) **FLORIO MANUELA**, C.F. FLRMNL89A43C351Z;
- 34) **FODDAI ROBERTO**, C.F. FDDRRT87A18B354G;
- 35) **GAETANO ALBERTO**, C.F. GTNLRT93L09F205I;
- 36) **GARAU MANUELA**, C.F. GRAMNL73S65H856R;
- 37) **GARUFI MASSIMO**, C.F. GRFMSM70S08F158C;
- 38) **GERALDI CLAUDIA GIOVANNA**, C.F. GRLCDG93B46I533V;
- 39) **GHIRARDO FEDERICA**, C.F. GHRFRC88H49D205F;
- 40) **GIARDULLO CAMILLO**, C.F. GRDCLL63T04Z133C;
- 41) **HIGGANS AUDREY**, C.F. HGGDRY67B60Z121Z;
- 42) **IMPOLLONIA ALESSANDRA**, C.F. MPLLSN81R63F158N;
- 43) **KAPOR JELENA**, C.F. KPRJLN75H45Z118W;
- 44) **LA PLACA ANNA MARIA**, C.F. LPLNMR62A45C668S;
- 45) **LAMBARDI PAOLO**, C.F. LMBPLA77D22D612T;
- 46) **LAZZARIS ALESSANDRA**, C.F. LZZLSN66T49G284U;
- 47) **LECCI ERIKA**, C.F. LCCRKE82L53Z133C;
- 48) **LOMANTO MARIELLA**, C.F. LMNMLL76P66H792S;
- 49) **MAMONE RAFFAELLA**, C.F. MMNRFL86H60I854Z;
- 50) **MANGINI CHIARA**, C.F. MNGCHR78M48G793F;
- 51) **MARINELLI CHIARA**, C.F. MRNCHR86H68L188O;
- 52) **MARSIGLIA VITO**, C.F. MRSVTI79P13C351L;
- 53) **MASTROTOTARO VANESSA**, C.F. MSTVSS91D55F284T;
- 54) **MESIANO DOMENICO**, C.F. MSNDNC76L04H224K;
- 55) **MICHELI FEDERICA**, C.F. MCHFRC90S48H282D;
- 56) **MONTIANI IRENE**, C.F. MNTRNI91L59C744S;
- 57) **NATELLA EMILIANO**, C.F. NTLMLN84C16H703R;

58) **PARLAVECCHIO PASQUALE**, C.F. PRLPQL62R02C351W;
 59) **PASSARELLO MARCELLA**, C.F. PSSMCL75B63I199E;
 60) **PICONE SALVATORE**, C.F. PCNSVT85C20B428F;
 61) **PIERINI GABRIELLA**, C.F. PRNGRL72T55G337T;
 62) **PISANTI PAOLA**, C.F. PSNPLA83A62D969P;
 63) **PISCITELLI FILIPPO ANTONIO**, C.F. PSCFPP87T02I197Y;
 64) **PISCITELLI MARIA**, C.F. PSCMRA76H42B963A;
 65) **PIZZONIA DANIELA**, C.F. PZZDNL84M59M208G;
 66) **POMELLA LUIGI**, C.F. PMLLGU85M10C034U;
 67) **QUARTAROLI MATTEO**, C.F. QRTMTT77L29H910H;
 68) **RANDAZZO TERESA**, C.F. RNDTRS85A51C352S;
 69) **SANTELLI ELISA**, C.F. SNTLSE87H43I608G;
 70) **SCATTU SILVANA**, C.F. SCTSVN67R47A722O;
 71) **SCHINTU FRANCESCA LUANA**, C.F. SCHFNC73C64L093W;
 72) **SCOTTI GIOVANNI**, C.F. SCTGNN73T06G812R;
 73) **SPADAFORA ANTONIO**, C.F. SPDNTN84R18D122F;
 74) **SPADAFORA LIDIA**, C.F. SPDLDI89B51Z112U;
 75) **SPADOLA GIORGIO**, C.F. SPDGRG82B14G842P;
 76) **TABACCHI GIOVANNA**, C.F. TBCGNN64E62A501H;
 77) **TANCREDI MONICA**, C.F. TNCMNC72E43C199H;
 78) **TESSE SILVIA**, C.F. TSSSLV89B60B619E;
 79) **TESTA SALVATORE ANTONIO**, C.F. TSTSVT67S22C480Y;
 80) **TRONCONI VERONICA**, C.F. TRNVNC70M41I274G;
 81) **TUFO DANIELE**, C.F. TFUDNL87B10A145K;
 82) **VALENTE AMERIGO**, C.F. VLNMRG89A20D643Y;
 83) **VECCHIO AGATA MONICA**, C.F. VCCGMN75E45B429F;
 84) **VINCI GIOVANNA MARIA VALENTINA**, C.F. VNCGNN89M43D423P;
 rappresentati e difesi dall'**Avv. GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procure in calce, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 136, comma I, C.P.A., il numero di FAX: **0689135135** e l'indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186;

E NEI CONFRONTI DI

- **ROSA LINA SGARAGLINO**, in proprio;

NONCHE'

- degli eventuali docenti iscritti o che risulteranno iscritti ad esito dell'aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie d'Istituto, nelle fasce, Province e classi di concorso d'interesse dei ricorrenti, eventualmente intimati giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A., che si formula in uno al presente atto.

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva nella **Prima Fascia** delle **Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)** e (contestualmente) nella **Seconda Fascia** delle **Graduatorie d'Istituto**, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nelle Province e classi di concorso d'interesse, di:

- **Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020**, adottata a firma del **Ministro** p.t., avente ad oggetto “**Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo**”, e relativi **Allegati**;

nella parte in cui non consentono, **in particolare l'Ordinanza agli artt. 3 e 11**, l'inserimento nella **I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)** e nella **II Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, anche in appositi elenchi aggiuntivi, dei docenti che hanno maturato almeno **tre anni di servizio presso istituti scolastici statali** di scuola secondaria, già muniti di titoli idonei a ricoprire posti di insegnamento nelle classi concorsuali d'interesse, e nella parte in cui non consentono la scelta delle Istituzioni Scolastiche tramite modalità alternative alla piattaforma telematica ministeriale “*Istanze online*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorchè ignoto, in particolare, ai fini della disapplicazione, delle **Graduatorie Provinciali**

per le Supplenze e Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2020/2022, ove eventualmente approvate dagli Uffici Scolastici competenti;

- nonché per la **condanna del *Ministero resistente*, in forma specifica**, a disporre l'inserimento, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella **I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze** e nella **II Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, nelle Province e classi concorsuali d'interesse, con effetti "*definitivi*" o, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

FATTO

Con Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 (in seguito: *Ordinanza*) il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio 2020/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali (**DOC. 1**).

Come previsto dall'art. 3 e segg. (in particolare, l'art. 11), dalle nuove GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) si attinge per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre dalle preesistenti Graduatorie d'istituto si attinge per le supplenze transitorie/temporanee residuali.

Assoluta priorità viene riconosciuta ai docenti presenti nella **I Fascia delle GPS**, che corrisponde (contestualmente) alla **II Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, in cui l'Ordinanza prevede che possano inserirsi solo i docenti muniti di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno (ed in cui vi confluiscono anche i docenti presenti nelle GAE).

In via subordinata, le eventuali residue supplenze sono assegnate ai docenti presenti nella II Fascia delle GPS, che corrisponde (contestualmente) alla III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, in cui sono presenti i docenti ritenuti non abilitati secondo il Ministero.

Orbene, nell'impianto pur aggiornato delle graduatorie per le supplenze, il Ministero conferma l'ingiusta esclusione dalla fascia riservata agli abilitati (I fascia Gps – II Fascia G.I.) dei *docenti con (almeno) tre anni di servizio maturati presso istituti scolastici statali*.

Tali docenti, nonostante il rilevante servizio maturato, non possono accedere alla primaria fascia per le supplenze.

Si tratta di una preclusione gravissima, viste le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali.

Orbene, i ricorrenti appartengono tutti, omogeneamente, alla categoria di docenti che hanno maturato (anteriamente alla scadenza del termine per le domande del 6 agosto 2020) **almeno 3 anni di servizio presso istituti scolastici statali** (180 gg. nel singolo anno scolastico o servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio) (**DOC. 2**), già muniti dei titoli di accesso all'insegnamento nelle classi concorsuali d'interesse (**DOC. 3**).

Si precisa che il servizio non è stato reso, nemmeno in minima parte, presso istituti di scuola paritaria, ma **solo presso istituti statali** (e per ulteriore omogeneità di posizioni, presso istituti di **scuola secondaria**).

Lamentano la reiterata esclusione dalla fascia primaria delle graduatorie per le supplenze per l'assenza dell'ulteriore abilitazione, **altamente pregiudizievole** in quanto preclude la possibilità di concorrere all'ottenimento d'incarichi di supplenza annuale e/o al termine delle attività didattiche, aggravando ulteriormente lo stato di precarietà lavorativa ed economica dei ricorrenti.

Essi, quindi, hanno dovuto formalizzare la domanda d'inserimento, nei confronti dell'Ufficio scolastico provinciale d'interesse, tramite modalità sostitutiva (PEC o Raccomandata A.R.) rispetto alla funzione *online* risultata inaccessibile (**DOC. 4**).

Nelle domande hanno evidenziato l'ampia sufficienza dei propri titoli di servizio ai fini dell'inserimento nella fascia primaria, data la superfluità del titolo di abilitazione ai sensi del rinnovato ordinamento scolastico.

Tali istanze non hanno avuto positivo riscontro, obbligando i docenti a promuovere ricorso.

DIRITTO

- PREMESSA GENERALE DI INQUADRAMENTO -

Ai fini introduttivi, è opportuno evidenziare che il ricorso non mira a valorizzare il possesso dei c.d. 24 CFU, bensì **solo e distintamente il servizio maturato sul**

“campo” dai ricorrenti, che, secondo i recenti dati normativi e giurisprudenziali, ove corrispondente **ad (almeno) 3 anni**, presso istituti scolastici **statali**, **equivale al titolo abilitativo**.

Si precisa, inoltre, che il servizio considerato è stato svolto esclusivamente presso istituti scolastici statali (di scuola **secondaria**), per cui il ricorso non mira a far riconoscere (nemmeno incidentalmente) il diverso servizio presso istituti di scuola paritaria.

Il fondamento del ricorso si trova nella recente ridefinizione dell'ordinamento scolastico e del relativo sistema di accesso e formazione, dal quale risulta ormai “espunto” l'istituto dell' “abilitazione” inteso come ulteriore titolo a cui subordinare l'accesso ad una determinata professione.

I percorsi di abilitazione **non sono più attivi**, *de facto* l'abilitazione su materia non si può più conseguire.

Dall'ultimo concorso per l'immissione in ruolo, in cui il servizio maturato, di almeno 3 anni, è (al pari dell'abilitazione) sufficiente a determinare la partecipazione, si trae ulteriormente l'equiparazione del servizio triennale al titolo di abilitazione.

Sulla superfluità del titolo di abilitazione e sufficienza del servizio triennale, si è pronunciato di recente il Consiglio di Stato, precisando in tal modo propri orientamenti precedenti, e nel medesimo senso si è già espresso il diritto comunitario e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

E', quindi, irragionevole che il Ministero italiano continui a richiedere l'abilitazione ai fini dell'attribuzione di semplici supplenze annuali (e/o fino al termine delle attività didattiche), discriminando i docenti che nonostante l'ampio servizio maturato (almeno triennale) si vedono esclusi dal conferimento di tali incarichi.

La preclusione appare ulteriormente grave se si considera che la fascia primaria delle graduatorie (I fascia GPS/II fascia G.I.) non costituisce titolo per aspirare all'assunzione a tempo indeterminato, ma solo per l'attribuzione di supplenze a tempo determinato.

Pertanto, vista la **“minore utilità”** che l'inserimento richiesto dai ricorrenti determinerebbe rispetto alla più qualificante immissione in ruolo, non si comprende il motivo per cui il Ministero continui a privare di tale utilità la categoria dei ricorrenti nonostante l'ampio servizio maturato.

A fronte di ciò, il bilanciamento d'interessi è sproporzionatamente a sfavore dei ricorrenti, i quali dalla fascia dei non abilitati (II fascia Gps/III fascia G.I.) potrebbero aspirare al massimo a supplenze di mera copertura temporanea (di pochi giorni o poche ore), vedendo irrimediabilmente pregiudicata la propria carriera scolastica e condizione finanziaria.

Il Ministero, invece, dall'inserimento dei ricorrenti nella fascia primaria delle graduatorie, non subirebbe alcun maggiore onere, trattandosi sempre e solo di contratti a tempo determinato, posto che per l'assunzione a tempo indeterminato si attinge dalle GAE e dalle graduatorie di merito dei concorsi per l'immissione in ruolo, non oggetto del presente giudizio.

- In via preliminare: sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Secondo costante orientamento, la controversia inerente l'inserimento nelle graduatorie d'istituto (ora unite alle graduatorie provinciali per le supplenze) e relative fasce, è soggetta alla giurisdizione amministrativa, in quanto “ .. *non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali*” (in tal senso, Corte Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 21198 – 13.9.2017; conforme, Consiglio di Stato, Sent. n. 3414 – 24.5.2019; di recente, conforme, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sent. n. 289 – 18.5.2020).

Difatti, si impugna l'atto che definisce le modalità generali di accesso alle graduatorie e alle relative fasce, ascrivibile all'area degli atti di “*macro-organizzazione*”.

L'attività in contestazione è di portata “*innovativa*”, in quanto determina la formazione delle graduatorie valide per il nuovo biennio 2020/2022.

L'utilità connessa al richiesto inserimento nella fascia “*primaria*” di tali graduatorie giustifica un autonomo e specifico interesse processuale, ed è correlata ad un interesse (legittimo) “*nuovo*”, nel senso che i ricorrenti chiedono l'inserimento in tale fascia per la prima volta.

I. Violazione e/o falsa applicazione art. 1, comma 110, Legge n. 107/2015 ed artt. 2, 5 e 17, D. Lgs. n. 59/2017. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 792/795, L. n. 145/2018. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 e segg. D. Lgs. n.

126/2019 conv. con L. n. 159/2019. Contraddittorietà rispetto al nuovo sistema di reclutamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Irragionevolezza. Disparità di trattamento.

Come anticipato in premessa, dal complessivo quadro normativo rinnovato si ricava **l'equivalenza del servizio triennale in scuole statali al titolo di abilitazione.**

L'abilitazione, intesa quale requisito ulteriore e qualificante per l'esercizio della professione di docente da conseguire tramite percorsi abilitanti di tipo “ordinario” (ossia liberamente accessibili), non è più prevista nell'attuale ordinamento.

Quindi, non è più giustificato richiederla, tantomeno per la mera attribuzione di supplenze a tempo determinato.

Si precisa che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1836/2016, aveva chiarito che gli unici percorsi abilitanti ammissibili erano quelli di tipo “ordinario”, “ .. ossia aperti all'accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio ..”, senza ulteriori restrizioni.

Orbene, l'abilitazione si conseguiva come superamento dei corsi **T.F.A.** e **S.S.I.S.**, vds. da ultimo il DM n. 240/2010, percorsi di tipo ordinario (mentre i *P.A.S.* non rilevano in quanto soggetti a restrizioni di accesso e, quindi, ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato, v. Sent. n. 4751 – 14.10.2015, Sent. n. 2750 – 4.6.2015, confermate nella Sent. n. 21 – 2.1.2018; né rileva la recente *procedura straordinaria di abilitazione*, bandita con DM n. 497/2020, che prevede anch'essa significative restrizioni in accesso, quindi non rientra tra i percorsi abilitanti di tipo “ordinario”).

I suddetti corsi ordinari non sono più attivi e, quindi, il personale docente, pur volendolo, non ha potuto (né potrebbe) conseguire l'ipotetica abilitazione.

Non può ricadere sui docenti la responsabilità ministeriale di non aver organizzato percorsi abilitanti ordinari in modo continuativo, non su tutto il territorio nazionale, né estesi a tutte le classi di concorso, fino alla completa inattività degli stessi.

Difatti (si veda in senso ricostruttivo, la Sent. n. 105 del 16.02.2015 del Consiglio di Stato), dopo l'applicazione di un regime transitorio e la previsione di SSIS e TFA, è emersa subito la frammentarietà e incompletezza dei percorsi abilitanti ordinari.

Come rilevato nella citata Sentenza del Consiglio di Stato, i corsi SSIS avviati nel 1999/2000 sono stati sospesi dal 2008/2009 e non più riattivati, per espressa previsione del D.L. n. 112 – 25/06/2008 (conv. con Legge n. 133/2008).

I successivi percorsi abilitanti ordinari, i c.d. TFA (Tirocinio formativo attivo), hanno visto una prima attivazione dal 2011/2012 e fino (e non oltre) il 2013/2014.

Per le classi di concorso della Tabella B, Dpr n. 19/2016 (c.d. ITP), come noto, il Ministero non ha mai attivato alcun percorso abilitante ordinario.

Pertanto, già durante la fase di attivazione tali percorsi hanno evidenziato una grave parzialità, fino a risultare completamente inattivi dal 2014.

Il sistema è ulteriormente mutato dalla riforma avviata con la L. 107/2015, che non ha più indicato nell'abilitazione il requisito di accesso necessario ed esclusivo.

Con il D. Lgs. n. 59 - 13.4.2017 è stata, quindi, introdotta la riforma del sistema di formazione ed accesso nei ruoli delle scuole secondarie statali.

La novella legislativa ha rimosso il requisito unico dell'abilitazione, sostituito dal possesso dei titoli di studio (laurea o diploma) **unitamente al qualificato servizio maturato nelle scuole statali, almeno pari a 3 anni** (v. artt. 5 e 17, D. Lgs 59/2017).

Tale riconoscimento (**di equivalenza al titolo abilitativo**) è stato conservato dalla Legge di Bilancio 2019 (*Legge n. 145 – 30.12.2018 – G.U. 31.12.2018*), che all'art. 1, commi 792/795 (*Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria*), non ha apportato modifiche al profilo in esame.

La valenza abilitante dei 3 anni di servizio ha, quindi, ricevuto ulteriore (e consolidato) riconoscimento nella recente attivazione dei concorsi per l'immissione in ruolo.

In particolare, con la pubblicazione del D.L. n. 126 del 29.10.2019 (conv. con Legge n. 159/2019) (*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*), che ha indetto il nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria (da bandire nel 2020), è stato confermato l'impianto della precedente legge di bilancio, secondo cui i docenti con 3 anni di servizio accedono al concorso ed ottengono – automaticamente – l'abilitazione, nelle classi di concorso prescelte, sia come vincitori, sia come meri idonei (v. *art. 1 amplius*; v. *Decreto M.I. n. 510/2020*).

Da ciò può trarsi, fondatamente, che ***il possesso di 3 anni di servizio è titolo sufficiente al riconoscimento dell'abilitazione.***

In altri termini, nel sistema riformato, l'effetto abilitativo non si consegue più tramite separati percorsi abilitanti (universitari), ma è correlato al servizio (almeno triennale) maturato in ambito scolastico, di per sé sufficiente.

E', quindi, possibile rinvenire nell'attuale sistema normativo previsioni di rango primario che riconoscono espressamente l'equivalenza tra abilitazione e servizio triennale in scuole statali.

Tale equivalenza trova piena giustificazione a livello didattico, atteso che l'attitudine formativa del servizio svolto presso istituti scolastici statali, nelle materie per cui si intende insegnare, è più qualificante dell'asettica formazione dei vecchi corsi universitari abilitanti.

I ricorrenti hanno, infatti, già acquisito le cognizioni dei profili disciplinari di perfezionamento per l'efficace svolgimento delle funzioni didattiche nella scuola statale, a **completamento** della formazione di base acquisita con i titoli di studio.

A fronte di ciò, **può escludersi una “ontologica diversità”** tra i vecchi percorsi dell'abilitazione scolastica e quello del servizio maturato sul campo dai ricorrenti, che anzi si presenta come più qualificante.

Si insiste per l'accoglimento del primo motivo formulato.

II. Violazione art. 1 e segg., D.L. n. 126/2019 (conv. con L. n. 159/2019). Violazione artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481, D. Lgs. n. 297 del 17/04/1994. Violazione D.L. n. 87/2018 (conv. con L. n. 96/2018). Violazione D.L. n. 22/2020 (conv. con L. n. 41/2020). Violazione Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'art. 4, D. Lgs. n. 206 del 6/11/2007. Violazione D. Lgs. n. 15 del 28/01/2016 e art. 1, c. 70 e c. 107, Legge n. 107 - 13 Luglio 2015. Contraddittorietà rispetto al Parere del CSPI del 6.4.2020. Contraddittorietà rispetto al DM 141 del 10/03/2017. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Disparità di trattamento. Sviamento.

Come anticipato, dall'ultimo concorso (straordinario) per l'immissione in ruolo, il servizio maturato, di almeno 3 anni, in scuole statali, è stato espressamente equiparato all'abilitazione, costituendo autonomo, necessario e sufficiente requisito di partecipazione (v. *amplius* art. 1, D.L. n. 126/2019; v. DM n. 510/2020).

In altri termini, al concorso per l'immissione in ruolo, l'abilitazione non ha rappresentato il requisito necessario, né quello esclusivo, essendo invece determinante l'aver maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali.

Ciò rileva anche sotto il profilo del riconoscimento di effetti abilitanti, poiché tale concorso, oltre a garantire ai vincitori l'immissione in ruolo, consente anche di ottenere il riconoscimento dell'abilitazione sia ai vincitori medesimi, sia (anche) ai meri idonei (v. *amplius* art. 1, D.L. n. 126/2019; v. DM n. 510/2020).

Pertanto, se (anche) i meri idonei di concorso possono conseguire l'abilitazione tramite il possesso del servizio triennale in scuole statali, è evidente che tale servizio rappresenti titolo equiparato al precedente istituto dell'abilitazione.

Orbene, secondo canoni logici, se tale equiparazione sussiste nell'ambito di un concorso per l'immissione in ruolo, non può non applicarsi all'ambito (minore) delle supplenze a tempo determinato, rispetto a cui, invece, l'Ordinanza impugnata, per l'inserimento nella fascia primaria, continua a chiedere il desueto titolo di abilitazione.

In altri termini, se l'effetto abilitante del servizio triennale è riconosciuto dalla normativa delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, non può essere ignorato dal Ministero rispetto all'ambito delle supplenze annuali (o al termine delle attività didattiche), che integrano meri contratti a tempo determinato e riconoscono al docente una minore utilità rispetto all'immissione in ruolo.

L'equivalenza *de quo* è stata confermata dal C.S.P.I. (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione, nel **Parere del 6.4.2020**, (anche) con peculiare riferimento alla materia del *sostegno*.

Il CSPI ha ritenuto sufficiente, per le utilità connesse alla suddetta procedura concorsuale, immissione in ruolo e abilitazione, **il possesso del solo servizio triennale in scuole statali**, ritenendo superflui titoli e/o requisiti ulteriori, in particolare il titolo di specializzazione, e quindi illegittima l'eventuale esclusione di tali docenti per la mera assenza dell'ulteriore titolo specifico (**DOC. 5**).

Dal supremo organo di consulenza deriva un chiaro indirizzo affinché i docenti già in organico e con servizio triennale siano ritenuti idonei all'abilitazione.

Pertanto, è il caso di ricordare che anche per la materia del sostegno le possibilità di iscriversi al corso di specializzazione sono state nulle, attesa l'inattività di tali corsi

almeno fino al 2019 (tuttavia i corsi attivati a partire dal DM 92/2019 hanno previsto forti restrizioni in accesso, *test preselettivi* ed un esiguo numero di posti disponibili, non rientrando, quindi, tra i corsi abilitanti di tipo “ordinario” secondo la citata definizione del Consiglio di Stato, v. Ord. n. 1836/2016).

Tanto è vero che il Legislatore è dovuto intervenire a mitigare tali ampie restrizioni con il *D.L. n. 22 – 8.4.2020 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”)*, conv. con *L. n. 41 – 6.6.2020*, prevedendo che “ .. i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto **almeno 3 annualità di servizio**, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte, senza necessità di sostenere il test preliminare. .. ” (v. art. 2, c. 8).

Ciò che rileva ai fini del presente ricorso, è che la norma di legge in questione ha ulteriormente riconosciuto la **valenza autonoma** del servizio triennale presso istituti statali, senza ulteriori titoli o requisiti integrativi, e, d'altro canto, ha confermato che i limitatissimi corsi di specializzazione (nuovamente banditi solo dal 2019) presentano eccessive restrizioni in accesso, esulando quindi dalla definizione di corsi abilitanti ordinari.

In definitiva, essendo provato (e confermato per legge) che, anche in tal caso, il Ministero non ha messo in condizione gli interessati di iscriversi in concreto ai corsi per conseguire il titolo abilitativo, va riconosciuta l'efficacia abilitante autonoma del servizio triennale svolto in istituti statali.

Si insiste per l'accoglimento del secondo motivo formulato.

III. VIOLAZIONE ARTT. 3 – 97 COST. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 2005/36/CE E 2013/55/UE IN TEMA DI “PROFESSIONE REGOLAMENTATA”. CONTRADDITTORIETA' RISPETTO ALL'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (SENTENZA “MASCOLO”), COME CONFERMATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE (SENTENZA N. 187/2016).

Sull'irrelevanza dell'abilitazione, come intesa dal Ministero italiano, si è ampiamente espresso il diritto comunitario e la relativa giurisprudenza.

Secondo l'orientamento comunitario, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come superamento dei corsi ordinari – TFA e SISS) è un certificato che consente, al più, di

“*programmare gli accessi*” ma non rappresenta un titolo indefettibile all’esercizio della professione di docente.

Le procedure di abilitazione sono mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per la partecipazione ai concorsi o per l’inserimento nelle graduatorie d’interesse, in quanto ciò che rileva è il titolo di studio e di servizio, come confermano le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere ***in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa***.

Ciò appare confermato dall’art. 1, comma 416, L. 244/2007, che ha istituito i corsi abilitativi del TFA (Tirocinio formativo attivo), prevedendo che il reclutamento resta primariamente riservato ai concorsi ed ai relativi titoli di accesso.

In altri termini, una procedura che consente soltanto di programmare gli accessi implica che l’accesso non sia consentito dalla procedura di abilitazione in sé ma dal titolo sottostante, e tale procedura non rientra tra le nozioni di diritto europeo utili allo svolgimento della specifica professione.

Occorre, pertanto, **superare l’incongruenza (discriminatoria) per cui gli odierni ricorrenti possono partecipare ai concorsi ed ai corsi di specializzazione prima riservati agli abilitati, ma – paradossalmente - non possono accedere alle graduatorie per le supplenze (ancora) riservate ai docenti abilitati.**

In tal caso, si configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Questa interpretazione “*costituzionalmente orientata*” è fortemente indotta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare, per cui il giudice nazionale sarebbe tenuto ad individuare una soluzione interpretativa in tal senso.

L’irrilevanza e/o la non esclusività del requisito dell’abilitazione sono stati già recepiti dalle riforme citate ed esposte nel I motivo, attivate dalla L. 107/2015, che all’art. 1, comma 79, stabilisce pure che il dirigente scolastico possa conferire incarichi sostitutivi di docenti di ruolo anche a personale sprovvisto di “*abilitazione*”. Le disposizioni dell’Unione Europea in tema di “*professione regolamentata*” sono chiare.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse, e

sono state recepite in Italia mediante il D. Lgs. n. 206 - 6.11.2007 ed il D. Lgs. n. 15 - 28.01.2016.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “*qualifica professionale*” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa; orbene, *i titoli di studio e di servizio* conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione rientrano nella definizione di “*titolo di formazione*” e, quindi, di “*qualifica professionale*” utile (e sufficiente) all’esercizio della professione regolamentata.

I termini di “*abilitazione*” e/o “*idoneità*” non rientrano tra le definizioni della citata Direttiva e del relativo Decreto attuativo e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” conforme alla normativa europea.

Le procedure definite “*abilitanti*” dallo Stato italiano non rientrano nella “*qualifica professionale*” della citata Direttiva, poiché non rappresentano una “*formazione regolamentata*” ma una mera procedura amministrativa di reclutamento interno, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, bensì per il possesso di idoneo *titolo di studio e di servizio*.

La normativa europea non si presta ad equivoci e, quindi, le preclusioni di derivazione ministeriale appaiono in palese contrasto.

Risulta evidente che **escludere i ricorrenti dall’accesso alla fascia primaria delle graduatorie per le supplenze integri una disparità di trattamento tra situazioni analoghe**: con il medesimo *servizio triennale* **si accede ai concorsi ed ai corsi di specializzazione (prima) riservati agli abilitati, ma non può accedersi alla fascia delle graduatorie per le supplenze (ancora ingiustamente) riservata agli abilitati.**

Tali conclusioni hanno trovato ampio riscontro nell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, espresso, in particolare, nella Sentenza del 26.11.2014 (c.d. *Sentenza “Mascolo”*), condivisa dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 187/2016 (**DOC. 6**).

Tale orientamento ha contestato il fenomeno italiano della reiterazione dei contratti a termine, fissando nel *servizio triennale* **il requisito autonomo e sufficiente** per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente (*recte*: per la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato) (v. Doc. 6).

I principi espressi dalla C.G.U.E. confermano, quindi, l’equiparazione del servizio (almeno) triennale al precedente titolo di abilitazione, poiché riconoscono a tale servizio i medesimi effetti allora conseguibili con l’abilitazione.

Pertanto, si invoca un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui l'aver maturato servizio triennale statale consenta l'accesso anche alla fascia primaria delle graduatorie per le supplenze, così eliminandosi il contrasto con il diritto e la giurisprudenza comunitaria.

Si insiste per l'accoglimento dell'ulteriore motivo formulato.

IV. CONTRADDITTORIETA' RISPETTO ALL'ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO, COME PRECISATO NELLA SENTENZA N. 4167/2020.

Gli argomenti e conclusioni esposte sono state di recente confermate e precisate dal Consiglio di Stato nella *Sentenza n. 4167 – 30.6.2020 (DOC. 7)*.

Il CDS ha espresso in modo cristallino quanto segue: “ .. *Deve inoltre considerarsi che gli appellanti, oltre a possedere il titolo di studio idoneo (laurea), hanno anche svolto un periodo di servizio presso le scuole statali pari ad oltre 36 mesi. La sentenza appellata, peraltro, nella motivazione aveva fatto riferimento alla sentenza n. 7789 del 13.11.2019 di questa Sezione Sesta che, nel ribadire l'efficacia soltanto inter partes (come stabilito nella sentenza dell'Adunanza Plenaria n.5 del 27/02/2019) dell'annullamento del requisito dell'abilitazione all'insegnamento per partecipare al concorso di cui trattasi, aveva ritenuto chetale annullamento dovesse riferirsi solo ai docenti ITP e agli insegnanti di strumento musicale, per i quali non erano stati attivati i corsi abilitanti, con conseguente impossibilità di conseguire l'abilitazione. Senonché, nella stessa decisione n. 7789/19, al punto 5, si riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) “è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti”.* Ed è appena il caso di ricordare che *l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione*, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali ..” (v. Doc. 7).

La Sentenza fissa dei principi cardine, applicabili anche a casi analoghi come il presente, in cui rileva il possesso del servizio triennale in scuole statali.

Va chiarito, infatti, che se pur adottata relativamente a procedura concorsuale, la sentenza del CDS è estensibile, nei suoi principi, alle graduatorie per le supplenze di I fascia, tenuto conto che la procedura concorsuale trattata dal CDS era strumentale all'immissione in ruolo, mentre le graduatorie per le supplenze di I fascia riconoscono la minore utilità di contratti a termine (annuali o al termine delle attività didattiche).

Pertanto, il riferimento ad una procedura concorsuale è perfettamente congruo rispetto all'oggetto del presente ricorso, dato che, come argomentato in particolare nel I e II motivo, nell'ambito dell'ultima tornata concorsuale per l'immissione in ruolo il servizio triennale statale ha ricevuto ulteriore riconoscimento come titolo equiparabile all'abilitazione.

Ciò premesso, andando ad esaminare i passaggi della Sentenza, si rileva che il Consiglio di Stato ha confermato l'equiparazione del servizio triennale all'abilitazione non in maniera slegata o incidentale, ma all'interno di un argomentazione organica.

Ha ritenuto, infatti, che la rilevanza del servizio triennale derivi da un orientamento della giurisprudenza comunitaria, condiviso dalla Corte Costituzionale (sopra richiamato, v. Doc. 6), da cui è sorta la necessità di adeguamento del nostro ordinamento.

Ciò è avvenuto con la riforma del D. Lgs. n. 59/17, in combinato con il D.L. n. 126/2019, che al fine di sopperire al precariato scolastico e conformarsi all'orientamento comunitario che contestava la reiterazione dei contratti a termine, ha espunto dall'ordinamento il requisito esclusivo dell'abilitazione e fissato in tre anni di servizio statale il limite massimo per l'immissione in ruolo (e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine).

Ma ancor più chiara appare l'equiparazione se si considerano le premesse sopra citate.

Difatti, il Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato che i docenti avevano anche maturato tre anni di servizio in scuole statali, ha richiamato il precedente indicato dagli appellanti (Sentenza CDS n. 7789/2019), rimarcando che in esso era espressamente disconosciuta l'abilitazione come requisito necessario ed ulteriore per partecipare al concorso, e ciò proprio per l'impossibilità materiale di conseguirla dovuta alla mancata attivazione o intervenuta inattività dei percorsi abilitanti.

Inoltre, nel richiamare il punto 5 di tale precedente, secondo cui si riteneva necessaria un attività di formazione per la funzione di docente, il Consiglio di Stato ha

associato, **in chiara assimilazione**, “ .. *l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni ..*”, **sottolineando, subito dopo, che tale servizio è titolo equiparabile all’abilitazione.**

Pertanto, l’argomentazione del Consiglio di Stato non lascia dubbi, avendo associato la formazione specifica per la funzione di docente (una volta riservata ai percorsi abilitanti) all’aver svolto almeno tre anni di servizio in scuole statali, e concludendo col ritenere il titolo di abilitazione ormai integrato dal medesimo servizio triennale statale.

Quindi, nell’ottica del CDS, aver maturato servizio triennale in ambito statale consente di ritenere il docente adeguatamente formato per la propria funzione e, perciò, abilitato.

A fronte di quanto sopra, appaiono quindi riformabili in senso favorevole ai ricorrenti eventuali argomenti contrari (che il TAR potrebbe utilizzare), come di seguito si espone in sintesi:

1) per l’inserimento nella fascia primaria delle graduatorie per le supplenze serve l’abilitazione: no, in quanto, come esposto, è stata espunta dall’ordinamento e nel nuovo sistema è valorizzato il servizio almeno triennale ai medesimi fini ed effetti abilitativi;

2) non vi sono disposizioni di rango primario o secondario che prevedano l’equiparazione tra abilitazione e servizio triennale; no, in quanto, come esposto, vi sono plurime norme anche di rango primario, sia nazionali che di origine comunitaria, che confermano tale equiparazione;

3) si tratta di percorsi di formazione ontologicamente diversi: no, in quanto, come confermato dal CDS nella Sentenza n. 4167/2020, la formazione alla funzione di docente può ritenersi adeguatamente integrata dall’aver maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali;

4) è necessario aver seguito uno dei percorsi abilitanti, da ultimo previsti dal DM 249/2010: no, in quanto, come esposto, tali corsi sono generalmente inattivi, o mai attivati, e ove transitoriamente attivati, hanno presentato gravi restrizioni in accesso e ampia frammentarietà;

5) la diversità ontologica è confermata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2019: no, in quanto tale sentenza si riferisce esclusivamente al tentativo di equiparare all’abilitazione il mero titolo di dottore di ricerca, non oggetto del presente giudizio;

6) la Sentenza del CDS n. 4167/2020 è solo incidentale e riguarda una procedura concorsuale: no, in quanto, come anticipato, fissa principi generali estensibili a casi analoghi, richiamando orientamenti nazionali e comunitari; inoltre, il riferimento ad

una procedura concorsuale è ampliativo (anziché limitativo), poiché proprio in materia di procedure concorsuali, come recentemente riformate, il servizio triennale ha ricevuto un'espressa equiparazione all'abilitazione;

7) non vi sarebbe contrasto con il diritto comunitario, in specie con la Direttiva 2005/36/CE: no, in quanto, come esposto, il contrasto è evidente laddove il diritto comunitario non riconosce l'abilitazione come requisito ulteriore a cui subordinare l'esercizio di una data professione, e tenuto conto che la C.G.U.E. ha contestato la prassi italiana della reiterazione dei contratti a termine, fissando in 3 anni di servizio il limite massimo dopo cui riconoscere al docente l'assunzione a tempo indeterminato (fattore che chiaramente integra e supera gli effetti della precedente abilitazione);

8) sarebbe irrilevante che il Ministero non abbia attivato alcuni percorsi abilitanti: no, in quanto, se il Ministero chiede per determinate procedure e graduatorie tale requisito, è (ed era) obbligato a consentire ai docenti di poterlo effettivamente conseguire.

Si insiste per l'accoglimento dell'ulteriore motivo formulato.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA E IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

Si formula domanda risarcitoria primariamente "*in forma specifica*", atteso che, previo accertamento della piena legittimazione dei ricorrenti ad essere inseriti in I fascia gps (e II fascia g.i.) in ragione dei titoli di servizio posseduti, si chiede di confermare, nel merito, l'inserimento con effetti "*definitivi*".

In via subordinata, si chiede di condannare il Ministero a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole ed ingiustificata inerzia (o ritardo) nel consentire l'inserimento.

La grave superficialità mostrata nel violare fondamentali principi dell'agire amministrativo, come l'imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, non osservando precedenti in materia, comprova la sussistenza dell'**elemento soggettivo**, oltre che dell'**elemento oggettivo**, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi altresì dubbi sulla sussistenza del **nesso causale** essendo riconducibili le contestate condotte/omissioni solo al Ministero dell'Istruzione.

DOMANDA CAUTELARE EX. ART. 55 C.P.A.

E' necessario formulare domanda cautelare per ottenere l'inserimento con riserva in I fascia GPS (e II fascia di G.I.) dei ricorrenti nelle more del giudizio, sussistendo **un pregiudizio imminente, grave e/o irreparabile.**

Senza il riconoscimento della fascia primaria *i ricorrenti vedrebbero ingiustamente, ed irrimediabilmente, pregiudicata la possibilità di conseguire le superiori utilità connesse al possesso di un titolo abilitante, restando, nonostante gli ampi titoli formativi e di servizio conseguiti, in II fascia Gps (e III fascia di G.I.) o addirittura esclusi in toto, con il serio rischio di non svolgere alcuna attività lavorativa in futuro in ambito scolastico.*

Il pregiudizio si palesa ancor più grave se si considera che il Ministero continui a richiedere l'abilitazione per l'attribuzione di supplenze annuali (e/o fino al termine delle attività didattiche), discriminando i ricorrenti che nonostante l'ampio servizio maturato si vedono esclusi.

Difatti, la fascia primaria delle graduatorie (I fascia GPS/II fascia G.I.) non costituisce titolo per aspirare all'assunzione a tempo indeterminato, ma solo per l'attribuzione di supplenze a tempo determinato.

Pertanto, vista la “minore utilità” che l'inserimento chiesto dai ricorrenti determinerebbe rispetto all'immissione in ruolo, è irragionevole che il Ministero continui a privare di tale utilità i ricorrenti nonostante l'ampio servizio maturato.

Il bilanciamento d'interessi è, al momento, sproporzionatamente a sfavore dei ricorrenti, i quali dalla fascia dei non abilitati (II fascia Gps/III fascia G.I.) potrebbero aspirare al massimo a supplenze di mera copertura temporanea (**di pochi giorni o poche ore**), vedendo irrimediabilmente pregiudicata la propria carriera scolastica e condizione finanziaria.

Tali residue supplenze sarebbero **solo eventuali**, poiché subordinate a fattori occasionali riguardanti i titolari della cattedra o della supplenza annuale (assenza, malattia, gravidanza, etc.).

Invece, il Ministero, dall'inserimento dei ricorrenti nella fascia primaria delle graduatorie, non subirebbe alcun maggior onere, trattandosi solo di contratti a tempo determinato, tenuto conto che per l'assunzione a tempo indeterminato si attinge dalle GAE e dalle graduatorie di merito dei concorsi per l'immissione in ruolo, non oggetto del presente giudizio.

Ciò chiarito, si aggiunge che l'interesse al provvedimento cautelare è retto da massima urgenza, atteso che l'inserimento in I fascia gps (e II fascia g.i.) è titolo privilegiato per l'attribuzione delle supplenze annuali e/o al termine delle attività didattiche, che possono garantire ai ricorrenti quantomeno di instaurare rapporti

lavorativi prolungati (rispetto alle mere supplenze di copertura transitoria) e **le cui convocazioni si svolgono nella fase iniziale dell'anno scolastico.**

L'urgenza è, quindi, in re ipsa, atteso che l'anno scolastico 2020/2021 è appena iniziato, pertanto le convocazioni si stanno svolgendo proprio nella fase attuale in questi giorni.

Per cui si necessita di un provvedimento cautelare di ammissione con riserva nelle graduatorie e fasce indicate, che – nelle more del giudizio – possa consentire ai ricorrenti di ambire ai suddetti incarichi e partecipare alle operazioni di convocazione in corso di svolgimento nella fase attuale.

In assenza della misura cautelare, i ricorrenti perderebbero la possibilità di ottenere convocazioni nell'attuale fase iniziale dell'anno scolastico e, quindi, diverrebbero praticamente nulle le possibilità di ottenerle nelle fasi successive.

SULLA NOTIFICA
AD EVENTUALI CONTROINTERESSATI
ISTANZA
ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.

E' opportuno sottolineare che non è possibile individuare controinteressati, sia per le operazioni ancora in corso, sia per la moltitudine di dati relativi alle graduatorie.

Pertanto, la necessità viene meno se si considera che nel ricorso si chiede l'inclusione anche in appositi elenchi aggiuntivi, per cui non vi sarebbe, in caso di effettiva ammissione dei ricorrenti, possibilità di sopravanzare altri docenti.

Si chiede anche il semplice accesso in coda, senza beneficiare di posizioni migliorative.

Tuttavia, per mera osservanza della regola processuale, si notifica il ricorso anche ad un potenziale controinteressato.

Inoltre, conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui è potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero di eventuali controinteressati, se l'Ill.mo TAR ne ritenesse necessaria la notifica, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere della stessa collaborare in tali casi complessi alla loro individuazione.

P.Q.M.

L'Ecc.mo TAR adito, *previo inserimento con riserva in I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) in II fascia di Graduatorie*

d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nelle Province e classi concorsuali d'interesse, Voglia accogliere il ricorso, annullare e/o disapplicare gli atti impugnati e, per l'effetto, condannare in forma specifica l'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento dei ricorrenti in **I Fascia GPS** e in **II Fascia di Graduatorie d'Istituto**, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nelle Province e classi di concorso d'interesse, con *effetti "definitivi"*, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e risulta dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Con osservanza.

Roma, 7.10.2020

Avv. Giuseppe Buonanno